



COMUNE DI TAVAGNACCO

Procedura aperta per l'affidamento della concessione di servizi energetici e tecnologici del Comune di Tavagnacco da realizzarsi con finanza di progetto ai sensi degli artt. 179, comma 3 e 183, comma 15 del D. Lgs. 50/2016.

FAQ AL 10.05.2021

Quesito 1

Il Bando di gara al punto "IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione" indica quale data di scadenza il giorno 17/05/2021, senza indicare alcun orario, mentre il documento di Riepilogo RDO – codice rfq_23781 riporta quale scadenza di presentazione delle offerte il giorno 20 maggio 2021 alle ore 12:00. Si chiede di confermare che la data e l'ora di scadenza della presentazione delle offerte sia quella riportata nel Riepilogo RDO che indica il giorno 20 Maggio 2021 ad ore 12:00.

Risposta 1

Con la presente si conferma che il termine ultimo per la presentazione dell'offerta è il 20.05.2021 alle ore 12.00.

La modifica al bando GUUE è stata apportata una settimana fa per la correzione della discrepanza delle date ma deve essere ancora pubblicata e non si conoscono i tempi per tale modifica. Si ringrazia per la segnalazione e si porgono cordiali saluti.

Conferma pubblicazione sulla GUUE in data 30.04.2021

Quesito 2

- a) Il disciplinare di gara all' art.10 "Subappalto" riporta il seguente inciso: "Per quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento all'articolo 105 del Codice". Considerato che la disciplina del subappalto nei contratti di concessione è regolata dall'articolo 174 del D.lgs. 50/2016, il quale prevede al comma 8) l'applicazione delle disposizioni previste dai commi 10, 11 e 17 dell'articolo 105, si chiede di confermare che l'articolo a cui si fa riferimento è l'art. 174 (Subappalto) citato, come riportato al comma 9 dell'art. 11.2.1 del disciplinare di gara.
- b) In data 31 dicembre 2020 è entrato in vigore il Decreto cd. "Milleproroghe", il quale ha disposto con l'art. 13, comma 2, lett. c) di differire quanto stabilito dall'art. 1, comma 18, secondo periodo della legge n. 55 del 2019, prorogando al 31 dicembre 2021, il periodo di sospensione dell'obbligo di indicare in gara la terna dei subappaltatori e della verifica, già in quella sede, dei relativi requisiti generali, modificando quanto stabilito all'articolo 174, commi 2 e 3 del Codice. Considerato che tali modifiche introdotte al Codice trovano applicazione alle procedure dei bandi o degli avvisi di gara pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, si chiede di confermare che tali previsioni, anche se previste in vari punti nel disciplinare di gara, debbono essere disapplicate dall'operatore economico (concessionario).
- c) Come indicato alla precedente lettera b) il Decreto "Milleproroghe" con l'art. 13, comma 2, lett. c), ha disposto di prorogare altresì al 30 giugno 2021 il limite quantitativo del subappalto al 40% nei contratti

pubblici. Considerato che il subappalto nei “contratti di concessione” è disciplinato in via autonoma e parzialmente derogatoria per i concessionari (di lavori e di servizi) rispetto ai “contratti di appalto per lavori servizi e forniture”, dedicando specificatamente l’articolo 174 D.lgs. 50/2016, il quale non prevede alcun limite quantitativo a differenza di quanto stabilito dall’art. 105, si chiede di confermare che il subappaltato nelle concessioni non è soggetto a limitazioni quantitative o che qualora la Stazione Appaltante (concedente) ritenesse di indicare un limite quantitativo questo non fosse inferiore a quello stabilito dal Decreto Milleproroghe per i contratti pubblici e quindi pari al 40%.

Risposta 2

- a) Si conferma che l’articolo a cui si fa riferimento è l’art. 174 (Subappalto) citato, come riportato al comma 9 dell’art. 11.2.1 del disciplinare di gara.
- b) Si conferma che tali previsioni, anche se previste in vari punti nel disciplinare di gara, debbono essere disapplicate dall’operatore economico (concessionario) ai sensi del Decreto “Milleproroghe”.
- c) Si conferma che il subappalto nelle concessioni di servizi non è soggetto a limitazioni quantitative come previsto dall’art.179 del DGL 50/2016. Si ribadisce quanto riportato nel Disciplinare di gara all’art.10.

Quesito 3

A pag. 36 del disciplinare di gara al punto “DIMENSIONI E CARATTERISTICHE DOCUMENTAZIONE” viene previsto quanto segue: “A: [Relazione descrittiva] massimo 10 facciate in formato A4, carattere Arial, con dimensione non inferiore a 11 punti, interlinea singola. B: [Elaborato tecnico] massimo 10 facciate in formato A4, carattere Arial, con dimensione non inferiore a 11 punti, interlinea singola. C: [Relazione tecnica] massimo 10 facciate in formato A4, carattere Arial, con dimensione non inferiore a 11 punti, interlinea singola. Non sono ammessi ulteriori allegati e/o documentazione di qualsivoglia tipo oltre a quanto richiesto e definito. Si precisa che eventuali copertine e divisori non saranno conteggiati nel numero di pagine (o facciate) indicate. Le pagine in eccesso o ulteriori documenti presentati oltre quanto definito non saranno presi in considerazione ai fini della valutazione.” La scrivente società chiede di precisare quanto segue:

Quesito n. 1: si chiede se la/e pagina/e contenente l’indice o eventuali sommari inseriti nei tre elaborati siano da ritenersi esclusi dal conteggio delle 10 facciate previste per ciascuno di essi.

Quesito n. 2: si chiede se è possibile inserire nei tre elaborati disegni e tabelle, le cui diciture, per motivi di leggibilità, potrebbero differire dal carattere Arial 11 punti.

Quesito n. 3: si chiede, relativamente all’elaborato A), se i curricula vitae richiesti per i criteri B.4 B.5 e B.6 della tabella 18.1 del disciplinare inerenti la “relazione descrittiva” nonché quelli richiesti nel capitolo A1 e le copie conformi delle certificazioni prodotte, se del caso, per i criteri B.1, B.2 della tabella 18.1 del disciplinare ISO debbano ritenersi esclusi dal conteggio delle 10 facciate.

Quesito n. 4: relativamente all’elaborato B), a pag. 35 del disciplinare di gara è previsto che “Tale elaborato dovrà contenere, come da proposta del promotore, almeno i seguenti documenti: Elenco elaborati[...].” Si chiede di precisare che gli allegati già contenuti nella proposta del promotore e allegati nuovamente nell’offerta tecnica, non saranno considerati nel conteggio delle 10 facciate e delle 3 tavole A0, ma che verranno caricati assieme all’offerta tecnica come allegati assestanti.

Quesito n. 5: nel disciplinare di gara è previsto all’art. “18.1 Criteri di valutazione dell’offerta tecnica”, al punto “C Scuola dell’infanzia di Tavagnacco: integrazione e migliorie agli interventi proposti”, in particolare al Sub elemento 4, viene richiesta al fine del punteggio la presenza, tra gli elaborati progettuali, di una relazione redatta da un pedagogo ai fini innovativi sul piano didattico-funzionale. Si chiede se tale relazione che verrà allegata all’offerta tecnica debba essere esclusa dal conteggio delle 10 facciate previste per gli elaborati.

Risposta 3

Quesito n. 1: si conferma che l'indice o eventuali sommari inseriti nei tre elaborati siano da ritenersi esclusi dal conteggio delle 10 facciate previste per ciascuno di essi.

Quesito n. 2: si conferma che, nel caso di necessità, eventuali disegni e tabelle possono differire dal carattere Arial 11 punti.

Quesito n. 3: si conferma che sono esclusi dal conteggio delle 10 facciate i curricula vitae richiesti per i criteri B.4 B.5 e B.6 della tabella 18.1 del disciplinare inerenti la "relazione descrittiva" nonché quelli richiesti nel capitolo A1 e le eventuali copie conformi delle certificazioni prodotte per i criteri B.1, B.2 della tabella 18.1 del disciplinare ISO.

Quesito n. 4: si conferma che gli allegati già contenuti nella proposta del promotore e allegati nuovamente nell'offerta tecnica non saranno considerati nel conteggio delle 10 facciate e delle 3 tavole A0, ma che potranno essere caricati assieme all'offerta tecnica come allegati assestanti.

Quesito n. 5: si conferma che la relazione redatta da un pedagogo ai fini innovativi sul piano didattico-funzionale è esclusa dal conteggio delle 10 facciate previste per gli elaborati.

Quesito 4

Il disciplinare all'2.2 Descrizione/oggetto stabilisce che l' "Oggetto dell'affidamento è un partenariato pubblico privato, tramite finanza di progetto, avente ad oggetto la "Concessione di servizi mediante partenariato pubblico privato ai sensi dell'art. 180 e seguenti del Codice, dei servizi energetici e tecnologici degli edifici del Comune di Tavagnacco". Il valore stimato della concessione è pari a complessivi € 4.720.000,00 IVA esclusa, per anni 16 e l'ammontare complessivo degli investimenti per il global service ammonta ad € 1.724.833,56. Il disciplinare precisa che l'oggetto della gara comprende non solo la "Gestione delle centrali e sottocentrali di produzione e distribuzione energia termica relativamente agli impianti di climatizzazione estiva ed invernale degli edifici comunali presenti nel perimetro della proposta" per 16 anni, ma anche la "demolizione e ricostruzione della scuola dell'infanzia di Tavagnacco con le caratteristiche previste dalla proposta di partenariato consistente nella Redazione del progetto definitivo e redazione del progetto esecutivo, e l'esecuzione dei lavori e la gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria del fabbricato e delle aree esterne connesse per tutta la durata della concessione, compreso l'onere delle utenze e relativa somministrazione dell'energia elettrica, gas ed acqua". Ora in merito ai lavori oggetto del servizio attinente all'architettura e all'ingegneria da affidare al concorrente, il disciplinare all'art. "2.8 Informazioni inerenti le opere", descrive in un'apposita tabella i relativi lavori suddivisi per classi e categorie e stabilisce, in calce alla medesima, che "Essendo prevista la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva in capo al Concessionario, i concorrenti sono tenuti ad individuare e designare i soggetti cui verrà demandata la progettazione" ed inoltre che "Saranno richieste le professionalità adeguate alla tipologia di interventi sopra individuata [nella tabella di riferimento]. Ora considerato che tutti i "requisiti speciali di prova" previsti dal disciplinare art. 8 dovranno essere posseduti dal concorrente, e nello specifico: 8.1 Requisiti di idoneità (art. 83, c. 1, lett. a) del Codice); 8.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, c. 1, lett. b) del Codice); 8.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale; 8.3.1 Requisiti inerenti i servizi; 8.3.2 Requisiti inerenti le esecuzione dei lavori; 8.3.3 Requisiti inerenti la progettazione.

Si chiede in merito al possesso dei requisiti previsti all'art. "8.3.3 Requisiti inerenti la progettazione", considerato che i lavori verranno effettuati nel corso del primo anno di gestione, mentre i servizi verranno svolti per l'intero arco temporale della convenzione, pari ad anni 16, di confermare, che il concorrente, il quale eseguirà il servizio e le opere oggetto della convenzione, di poter indicare, per la comprova dei requisiti richiesti per la progettazione agli articoli 8.3.3.1 Requisiti di idoneità professionale, 8.3.3.2 Requisiti capacità economica e finanziaria e 8.3.3.3 Requisiti capacità tecnica professionale, i nominativi dei progettisti in sede di presentazione dell'offerta, come previsto dall'art. 2.8 cit. del disciplinare, specificandone le relative qualificazioni professionali e fornendo la relativa comprova del possesso dei requisiti richiesti e non dover quindi associare o consorzare i singoli progettisti per l'intero arco temporale della concessione.

Risposta 4

Si conferma che, in merito al possesso dei requisiti previsti all'art. "8.3.3 Requisiti inerenti la progettazione" e considerato che i lavori verranno effettuati nel corso del primo anno di gestione a differenza dei servizi che verranno svolti per l'intero arco temporale della convenzione, il concorrente, il quale eseguirà il servizio e le opere oggetto della convenzione, può indicare, per la comprova dei requisiti richiesti per la progettazione agli articoli 8.3.3.1 Requisiti di idoneità professionale, 8.3.3.2 Requisiti capacità economica e finanziaria e 8.3.3.3 Requisiti capacità tecnica professionale, i nominativi dei progettisti in sede di presentazione dell'offerta, come previsto dall'art. 2.8 cit. del disciplinare, specificando le relative qualificazioni professionali e fornendo la relativa comprova del possesso dei requisiti richiesti senza associare o consorzicare i singoli progettisti per l'intero arco temporale della concessione.